

data alle singole cooperative di lavoro o al consorzio di cooperative, legalmente costituite ed iscritte che abbiano sede nei comuni o nelle provincie ove devono eseguirsi i lavori.

Non essendo egli presente, si intende che vi rinunzia.

Onorevole ministro dei lavori pubblici, mi pare che vi sia un nuovo articolo.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Nella discussione generale, ho dato notizia alla Camera d'aver proposto un nuovo articolo 30 che la Commissione ha dichiarato di accettare.

ABIGNENTE, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Do lettura di questo nuovo articolo che diventa 30:

Art. 30.

Ove lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tramviarie:

a) quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tramviarie o di navigazione sia fatta richiesta d'eseguirli a proprie spese;

b) o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunità. In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all'articolo 3, e gli esercenti delle linee ferroviarie o tramviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo nuovo articolo 30.

(È approvato).

CAPO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

SEZIONE 1ª.

Disposizioni generali

Art. 31.

L'approvazione, da parte della competente autorità, dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

I progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 8 e 13, compilati dai Consorzi, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguono dal Ministero stesso.

(È approvato).

Art. 32.

Le quote dovute da provincie e comuni in forza della presente legge, sono versate nei modi e termini stabiliti per l'imposta fondiaria.

I contributi a carico di altri enti, di società e particolari individui si riscuotono nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

(È approvato).

Art. 33.

Nulla è innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della fluitazione.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. A questo articolo c'è da aggiungere un comma, il quale è stato anche accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'aggiunta è la seguente: « Alla navigazione sui fiumi e canali sono estese le norme vigenti per la navigazione sui laghi ».

Onorevole Chimienti, ella intende parlare su questo articolo?

CHIMIENZI. Precisamente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENZI. Dovrei, a proposito di questo articolo, rivolgere qualche domanda all'onorevole ministro.

In esso si dice che nulla è innovato alle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi, ecc.; ma, veramente, allo stato delle cose attuali e delle leggi vigenti, non conosco che uno stato di cose che è sperabile debba cessare.

So che per la polizia sulla navigazione vige uno stato di cose che non è veramente quello che si potrebbe desiderare, perchè non sappiamo come essa sia ordinata rispetto allo stato degli equipaggi, ai contratti di arruolamento, alla disciplina di bordo, e non abbiamo ancora delle norme precise in materia; tanto è vero che, ultimamente, per il porto Catena di Mantova